

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in Diritto dell'Economia



MINORI, CLICK ECONOMY E
RESPONSABILITA' PARENTALE

MINORS, CLICK ECONOMY AND
PARENTAL RESPONSIBILITY

Relatore: Prof. NICOLA BRUTTI

Laureando: ANGELICA BARZON
Matricola: 1197075

*Alle mie Figlie
Matilde, Maddalena, Margherita, Marianna
per la pazienza dimostratami*

Al mio caro papà Danilo

A.A. 2021/2022
INDICE

1. Analisi del fenomeno

1.1. La Società della comunicazione in rete e l'iper-connesione

1.2. Minori di 18 anni, genitori e diritto di riservatezza

1.3. Analisi dell'uso delle tecnologie digitali tra bambini

1.4. Come esercitare la responsabilità genitoriale nell'era che gli esperti di etica definiscono bio-mediatica

2. La responsabilità parentale di fronte al fenomeno

2.1 La responsabilità degli insegnanti unita a quella dei genitori

3. Le APP, le tutele tecnologiche

3.1 Metodi attraverso i quali i genitori tutelano i ragazzi e loro stessi

3.2 APP, PEGI e Click Economy

3.3 Quadro normativo per la tutela dei minori

4. La Responsabilità dello stato, il controllo sull'espressione online

4.1 Definizione giuridica di cyberbullismo

4.2 Lo Stato e l'applicazione della Legge Ferrara (n°71/2017)

5. Le istituzioni, le organizzazioni e il loro contributo alla vita su Internet

6. I prestatori di servizi e la responsabilità civile

6.1 Equiparazione dell'iscrizione ai social e sottoscrizione di un contratto

Conclusioni

Bibliografia

CAPITOLO I - ANALISI DEL FENOMENO

1.1 La società della comunicazione in rete e l'iper-connessione

Dalla mattina appena svegli alla sera tardi prima di addormentarci siamo spesso immersi in una vita che sta tra il virtuale e il reale, perché Internet e le nuove tecnologie ci hanno proiettato tutti - adulti, bambini e ragazzi - in un nuovo mondo fatto di comportamenti “virtuali”.

Nel parere del Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla promozione della fiducia nella società dell'informazione tramite incentivazione alla protezione dei dati e della vita privata (2020/C 280/01) si legge che:

“Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) offrono straordinarie capacità in quasi ogni aspetto delle nostre vite: nel nostro modo di lavorare, giocare, socializzare e istruirci. Sono essenziali per l'odierna economia dell'informazione e per la società in generale”

e ancora:

“Mentre può essere troppo presto per valutare il loro effetto storico reale, il collegamento tra le TIC e lo sviluppo economico nei paesi sviluppati è evidente. L'effetto delle TIC va oltre il lato puramente economico perché hanno svolto un ruolo importante nell'incentivare l'innovazione e la creatività”.

Proprio per il loro impatto su una così ampia varietà di attività umane, le TIC e i comportamenti ad esse associati hanno reso necessari interventi sul piano strettamente giuridico.

Nello specifico ha richiesto una intensa produzione legislativa, a livello nazionale e sovra-nazionale, finalizzata a disciplinare sia i fenomeni economici e sociali che i diritti legati all'identità personale, alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza.

Con riferimento alle statistiche del Global Digital Report 2022 (www.wearesocial.com) l'Italia si conferma un paese maturo, connesso e con un trend in crescita per quanto riguarda sia Internet, sia le piattaforme social, sia le nuove tecnologie. Si stima che siano 51 milioni le persone online in Italia su base regolare e che a crescere non sia solamente il numero di utenti ma anche le ore trascorse online: 6 ore al giorno connessi ad Internet.

Digital 2022 Global Overview stima come incremento globale degli utenti Internet il 4% e come utenti social media una crescita di oltre il 10% rispetto al 2021.

In generale i dati sono rilevanti ma la questione è ancora più complessa e delicata per i bambini e gli adolescenti, coinvolti ma spesso privi dell'adeguata informazione da parte di istituzioni e genitori, che a loro volta dovrebbero essere informati e fare da filtro.

Il parere del Garante Europeo nel capitolo terzo, dal titolo "La tutela della vita privata sin dalla progettazione, quale strumento principale di creazione di fiducia nelle TIC presso i singoli individui", evidenzia come le tecnologie di informazione e comunicazione possano essere affidabili e sicure sotto il controllo degli individui e nel caso in cui venga garantita la protezione dei dati e della vita privata. Secondo lui dunque sono queste le linee guida fondamentali da seguire già a partire dalla progettazione, fino alla distribuzione, all'utilizzo e all'eliminazione finale delle stesse tecnologie.

1.2 Minori di 18 anni, genitori e diritto di riservatezza

Come disposto dall'Art. 2 CC, la capacità di agire viene acquisita al compimento del diciottesimo anno di età; ai minori quindi non è legalmente consentito di rilasciare il consenso sul trattamento dei propri dati personali, che è demandato a genitori e tutori. Le attuali tecnologie però molto spesso non consentono agli esercenti la patria potestà di controllare le attività dei minori in rete, i quali di fatto possono liberamente accedere, operare ed anche concludere contratti – peraltro annullabili come previsto dall'Art. 1425 CC a causa dell'incapacità di una delle parti.

Proprio per evitare che il minore incorra nei pericoli della rete, il genitore non dovrebbe trovarsi nell'imprudenza di lasciargli utilizzare gli strumenti informatici senza un'adeguata informazione e soprattutto un adeguato controllo.

La rete internet è costantemente piena di insidie, anche per chi ne fa un uso consapevole; bambini e ragazzi non adeguatamente informati potrebbero ingenuamente trovarsi ad esporre foto, immagini o dati sensibili nelle piattaforme come Instagram, TikTok, YouTube, Facebook o altre.

L'Art. 2048 CC "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte" al terzo comma recita: "Padre, madre o tutore sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Si afferma per cui, anche tramite la giurisprudenza (cfr Tribunale di Teramo, 16.01.2012), l'onere di provare di aver esercitato un controllo tangibile sui figli in materia di conoscenza e strumenti per renderli capaci di gestire la loro crescita e la loro formazione. Il regolamento UE 2016/679, Art. 8.1 introduce la regola del "consenso digitale" per i servizi online, applicato a coloro che abbiano almeno 16 anni. Nel caso invece l'età sia inferiore il trattamento dei dati viene considerato lecito soltanto nella misura in cui il consenso è autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Vale a dire che un minore senza il consenso del genitore o tutore non può iscriversi ai siti web, anche se lo stesso Art. 8.1 prevede una deroga al limite minimo di età, dicendo che "gli stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini, purché non inferiore a 13 anni".

L'Italia, con un decreto di adeguamento del codice della privacy (D-LGS 101/2018, Art. 2-quinques) entrato in vigore il 20/09/2018, ha fissato il limite dei 14 anni, mentre per gli under-14 il consenso sarà valido se prestato dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Secondo il GDPR - Art.8, par.2, è di competenza del titolare del trattamento dei dati adottare tutti gli strumenti necessari per valutare che il consenso sia prestato da un soggetto legittimato e, nel caso in cui il titolare del trattamento si rivolga a minori o sappia che i suoi servizi siano utilizzati soprattutto da minori, deve impegnarsi ad usare misure idonee e un linguaggio semplice e chiaro in maniera che il minore possa capire facilmente come verranno trattati i suoi dati.

Nasce quindi un diritto del minore alla trasparenza sul trattamento dei dati, disciplinato dall'Art.40 GDPR: un codice di condotta e autodisciplina da adottare da parte della società di servizi.

1.3 Analisi dell'uso delle tecnologie digitali tra bambini

Soprattutto dopo la pandemia anche per i bambini l'uso di tecnologie digitali è divenuto necessario e frequente. Fin dalla primissima età i bambini incontrano

ambienti digitali attraverso le attività dei genitori; già verso i 6 anni poi iniziano ad agire in autonomia o attraverso i profili personali, scolastici o attraverso quelli degli adulti. Di qui la già citata necessità di educazione all'uso e ai rischi e di controllo. La presenza dei bambini online va controllata non solo per questioni di sicurezza ma anche di reputazione, sapendo che nell'epoca in cui viviamo e per quella che verrà le TIC sono e diventeranno lo strumento per lavorare, istruirsi, acquistare, svagarsi, incontrarsi e per molto altro ancora.

La reputazione online o "web-reputation" è la reputazione in rete di una persona fisica o giuridica ed è costituita dalla percezione che gli utenti del web hanno di quello specifico soggetto. Ogni azione compiuta online quindi va ad incidere sulla web-reputation, poiché ogni comportamento e ogni notizia reperibile in rete contribuiscono a formare l'idea che l'utente si crea e il giudizio che lo stesso esprime con riferimento ad una persona" (da Agendadigitale.eu).

La Web Reputation quindi è conseguenza diretta del comportamento online e delle tracce che questo lascia nel web, un concetto di non facile comprensione per bambini e minori; ancora una volta quindi si conferma l'importanza da parte dei genitori di regolare e controllare l'uso, la scelta dei contenuti e delle attività dei propri figli.

La Società Italiana di Pediatria (SIP) raccomanda di non far usare tablet e smartphone prima dei 2 anni e afferma che dai 2 ai 5 anni l'uso ne va limitato ad un massimo di un'ora al giorno e di 2 ore al giorno dai 5 agli 8 anni. Tale presa di posizione pubblicata sull'Italian journal of Pediatrics non corrisponde all'uso/abuso reale che invece la società attuale ne sta facendo, poiché anche a seguito dell'isolamento derivante dal periodo pandemico, molti bambini si sono ritrovati ad avere il cellulare, il tablet o altro strumento digitale come unico "amico", unico mezzo con cui "comunicare". Questa forma di comunicazione, fatta di messaggi, emoticons e sigle, su temi rilevanti e a volte anche essenziali, escludendo il rapporto personale e mancando di valore umano, ha fatto nascere a volte anche qualche incomprensione, poiché il testo scritto non trasmette ciò che invece i ragazzi vorrebbero esporre alla loro età.

Come delineato nel libro “I minori e gli adulti nell’era della comunicazione mediatica: analisi sociologica e percorsi educativi contro le devianze”¹, il pericolo in questo momento è che l’aumento della dipendenza dai media porti ad un effetto di disorientamento e smarrimento dovuto alla ricerca della propria identità. Il carattere digitale manca di quei canali importanti che sono i movimenti del corpo, l’intonazione della voce, la distanza e lo spazio tra i soggetti, il contatto fisico e i tempi del dialogo. Il digitale consente lo scambio comunicativo ma manca di tutte le altre caratteristiche che sono imprescindibili della comunicazione propriamente detta.

Come sostengono Galimberti e Riva² “l’interazione faccia a faccia”, il primo modo di interazione sperimentato da tutti gli esseri umani, è il canale attraverso il quale si sperimentano le sensazioni ed il coinvolgimento emotivo; le tecnologie permettono invece un altro tipo di comunicazione, che porta ad un diverso tipo di interazione, priva dell’aspetto umano.

Riporto di seguito un articolo del 10.05.22 di Save the Children, dove in riferimento a quella che anni fa chiamavamo povertà, vista solo materialmente ed economicamente, si instaura in questo periodo storico invece un altro tipo di povertà, quella educativa e digitale.

L’organizzazione la definisce come una privazione delle opportunità di apprendere, di sperimentare, di sviluppare e far fiorire liberamente capacità talenti e aspirazioni.

1.4 Come esercitare la responsabilità genitoriale nell’era che gli esperti di etica definiscono “bio-mediatica”

A Gennaio 2021 una ragazzina di Palermo di 10 anni è deceduta dopo aver utilizzato una cintura di accappatoio per privarsi del respiro, per partecipare ad una prova di soffocamento estremo e pubblicarla su TikTok. Sul fatto indaga la procura dei minori che ha aperto un fascicolo per “Istigazione al suicidio”. Sul tema la piattaforma ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna evidenza di contenuti che

¹ AA.VV: I minori e gli adulti nell’era della comunicazione mediatica: analisi sociologica e percorsi educativi contro le devianze. Giappichelli Editore, 2016

² C. Galimberti e G. Riva: La comunicazione virtuale – dal computer alle reti telematiche: nuove forme di interazione sociale. Guerini e Associati, 1997

possano aver incoraggiato un simile accadimento e assicurato l'impegno ad adottare misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e ad attuare una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli.

A fine marzo vicino a Torino una 12enne è stata trovata impiccata ad una mensola con la cintura di accappatoio. "L'istigazione al suicidio" a carico di ignoti è stata archiviata con il decreto del 21.03.2021 del Tribunale di Milano, poiché il GIP non ritiene sufficienti i principi di prova per sostenere l'accusa in giudizio. Non c'è dolo poiché il magistrato evidenzia come più volte fosse stata ribadita la pericolosità da parte della piattaforma e neppure l'agevolazione o il rafforzamento della volontà suicida. Il GIP non configura nemmeno l'ipotesi di omicidio colposo, né un nesso di causalità tra eventuali condotte imprudenti, imperite o negligenti e l'evento morte verificatosi. Il GIP pure di fronte alla piattaforma YouTube, dove a seguito di una challenge un ragazzino di 14 anni morì soffocato nel 2018 a Milano, evidenzia come a carico della società non sia individuabile alcun illecito amministrativo.

Con il decreto 21.03.2021 del Tribunale di Milano si dispone pertanto l'archiviazione dei fatti, che possono restare comunque "una riflessione per la nostra società".

Riportando una riflessione Paolo Benanti³ con cui la dottrina sociale della Chiesa ricostruisce il tracciato in ambito di Tecnica, Progresso ed Etica, dove secondo la DSC il discernimento etico mira a favorire la creazione di uno sviluppo integrale dell'Uomo e la tecnica, che è espressione dell'ingegno umano, ad essere parte insopprimibile di questo processo.

L'utilizzo del computer e delle tecnologie informatiche ha portato ad una esponenziale digitalizzazione sia della comunicazione, sia della società e, secondo M.Prensky⁴, ha come effetto una vera e propria trasformazione antropologica e l'avvento dei nativi digitali (digital natives). Con l'espressione "nativo digitale" si intende una persona che considera elemento naturale l'interazione e la manipolazione delle tecnologie digitali. Per contro M.Prensky conia l'espressione

³ Paolo Benanti: Tecnologia per l'Uomo. San Paolo Edizioni, 2021.

⁴ Mark Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 2001

“digital immigrant” per indicare una persona che è cresciuta prima delle tecnologie digitali e le ha adottate in un secondo tempo.

La differenza tra questi due soggetti è il diverso approccio mentale che hanno verso le tecnologie, evidenziando che il nativo digitale, secondo Prensky, è come plasmato dalla “dieta mediale”, la quale produce un nuovo linguaggio, un nuovo modo di organizzare il pensiero.

Multitasking, ipertestualità e interattività sono solo alcune caratteristiche di quello che appare come un nuovo ed inedito stadio dell’evoluzione umana.

Prensky sostiene che anche se in modo irregolare ci muoviamo tutti verso un potenziamento digitale che include le attività cognitive in molti modi. Ritiene che gli strumenti digitali arricchiscano e migliorino le nostre capacità cognitive.

Seguendo questa fenomenologia è evidente che ci cambi sia nel modo di comprenderci, sia in quello di comprendere il mondo e questo è molto evidente sui giovani.

I Media sono elementi che si interpongono tra noi e il reale, più che un accesso diretto, ci forniscono una versione selettiva del mondo, con linguaggi che in questo momento assumono il tratto della globalità e della istantaneità. Ed è qui che l’educazione ai Media assume un ruolo importante ed urgente.

Secondo il parere del pedagogo Dieter Baacke⁵ l’utente deve essere in grado di riflettere sui contenuti e di analizzarli criticamente, riconoscendo anche i pericoli delle nuove tecnologie di comunicazione; deve avere le conoscenze dei vari sistemi di comunicazione di massa, della tecnologia delle comunicazioni; deve riuscire a trarre profitto dai contenuti dei mezzi di comunicazione di massa; infine, a livello di possibilità, deve poter creare innovazioni e sviluppi del sistema mediatico.

Secondo Prensky la condizione di abbandono e l’assenza di informazioni digitali, rispettivamente per nativi digitali e gli immigrati digitali, stanno generando un analfabetismo digitale.

Il facile accesso a Internet e l’interazione virtuale hanno soppiantato, soprattutto nelle giovani generazioni, le forme di interazione tradizionale; su questo tema Paolo

⁵ Dieter Baacke: Medienkompetenz Im Digitalen Zeitalter: Wie Die Neuen Medien Das Leben Und Lernen Erwachsener Verändern

Benanti afferma che non per questo si deve parlare di onnipotenza dei Media, ma semplicemente riconoscere come questi siano radicati nel tessuto e nelle abitudini quotidiane e forniscano risorse simboliche che ciascuno di noi, coscientemente o meno, impiega per condurre ed interpretare le relazioni e definire la sua identità. È per questo che secondo Benanti è opportuno che i Media divengano oggetto di una vera e propria Governance politico-economica, consapevole degli effetti sulla persona, sulle relazioni, sull'educazione e sulla cultura.

CAPITOLO II – LA RESPONSABILITA' PARENTALE DI FRONTE AL FENOMENO

La sentenza del Tribunale di Teramo del 16.01.2012 offre uno spunto per trattare della responsabilità genitoriale di fronte al mancato controllo da parte dei genitori. La vicenda giudiziaria nasce nell'ambito del social network Facebook con la creazione da parte di una minore di un gruppo chiamato "per tutti quelli che odiano L.C.", dove L.C. è un'altra minore.

Tra le due, L.C. e A.C. era nata una tensione che aveva portato al formarsi di due schieramenti, di cui uno finalizzato a raccogliere e diffondere offese, una vera e propria lite virtuale nel social network più popolare.

Di fronte al fatto i genitori della vittima si rivolgono all'autorità giudiziaria e dato che le frasi offensive sono pubblicate ad opera di minori, il Tribunale provvede ad individuare il criterio di imputazione di responsabilità in capo ai genitori, in riferimento all'Art. 2048 CC.

La norma consente di liberarsi dalla responsabilità se si prova di non aver potuto impedire il fatto e secondo il tribunale, non è sufficiente provare di aver adempiuto all'obbligo educativo di cui all'Art. 147 CC, ma occorre provare di aver controllato i figli nel loro comportamento per verificarne l'effettiva assimilazione dell'educazione impartita.

L'attività di vigilanza del genitore dovrebbe concretizzarsi in una limitazione quantitativa e qualitativa dell'accesso ad Internet in maniera tale da evitarne il cattivo uso. In questo caso l'attività offensiva si è manifestata per 3 giorni consecutivi con un comportamento diffamatorio e ingiurioso nel web, cosa che metterebbe in luce il mancato controllo da parte dei genitori nei confronti dei figli minori. Il Tribunale rileva anche che la condotta diffamatoria di A.C. nasce da una provocazione ingiuriosa pubblicata nel web da L.C.

Tale comportamento provocatorio assume una rilevanza fondamentale poiché esclude la punibilità per i reati di ingiuria e diffamazione.

Il Tribunale rileva che, non essendoci prove adeguate, la richiesta relativa al danno patrimoniale non può essere accolta.

Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale, nella fattispecie danno morale, è importante ricordare il principio della corte di cassazione a S.U.

11.11.2008, nr. 26972 e nr. 26975 che interpretando l'Art. 2059 CC afferma che il danno morale comprende sia la sofferenza contingente determinata da un reato, sia ogni altra ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito e non suscettibile di valutazione economica (Art. 32 Costituzione, Art. 138 /139 D.LGS nr 209/2005, Sentenza nr 15022/2005, Sentenza nr. 23918/2006, Art.2, 29 e 30 Costituzione).

Nel caso in questione il giudice considera determinante la provocazione e ritiene di non dover liquidare i danni non patrimoniali.

Si noti che la diffusione di un commento tramite i social network può avere conseguenze molto gravi ed emotivamente impattanti, per l'effetto diretto sulle relazioni personali, ma anche perché la semplice rimozione del post dal Web non dà certezza della definitiva eliminazione, poiché Tag e Like permettono una propagazione ulteriore delle notizie indipendentemente dalla volontà dell'autore.

Attualmente l'iscrizione a Facebook è consentita fin dai 13 anni e al momento non ci sono adeguate forme di controllo per far sì che chi si iscrive abbia effettivamente questa età; peraltro, anche rispettando il requisito di tale età minima, è improbabile che i minori iscritti dispongano della consapevolezza, della coscienza di sé e degli altri, della capacità di gestire emozioni e comportamenti necessari per affrontare situazioni emotivamente impegnative.

Per la Legge i minori sono incapaci di agire e nei loro confronti sono previste una serie di tutele, in primis quella fornita dalla famiglia e dai genitori, che esercitando la cosiddetta responsabilità genitoriale (Art.316 CC) assolvono ad una serie di obblighi, tra cui quello di educare i figli (Art. 147 CC).

A tale obbligo si collega la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito compiuto dal figlio minore e la possibilità di liberarsene solamente "se provano di non aver potuto impedire il fatto", in riferimento all'Art. 2048 CC. Sul concetto di Prova Liberatoria l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza è in stretta relazione con il ruolo genitoriale descritto dagli Art. 147 e 315bis CC, Art. 30 e 31 della Costituzione, poiché tale prova è riferita all'obbligo da parte del genitore di impedire il compimento di illeciti, sia nell'interesse del figlio, sia per la salvaguardia dei terzi.

Il genitore deve quindi dimostrare non solo di aver impartito l'educazione e l'istruzione adeguate, ma di averne vigilato anche la condotta; con la sentenza in cassazione del 18.06.1986 nr. 3664 la giurisprudenza ha affermato che le modalità del fatto illecito compiuto e la sua gravità possono risultare idonee a rilevare una educazione inadeguata.

Con riferimento alle sentenze di Cassazione del 09.06.1983 nr. 3977 e 30.10.1984 nr. 5564, seppure in epoca lontana da Internet, la giurisprudenza afferma che non è sufficiente che il genitore dimostri di non aver potuto impedire materialmente il fatto perché avvenuto al di fuori della sua possibilità di intervento, ma occorre invece che al minore sia stata impartita una sana educazione e un'adeguata vigilanza. Quest'ultima va intesa in senso relativo e non assoluto, quindi non come necessità di presenza continua accanto al figlio bensì di un'educazione tale da comportare il conseguimento di un'autonomia maggiore e di un comportamento sociale corretto, basato anche su una conoscenza adeguata delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità.

2.1 La responsabilità degli insegnanti unita a quella dei genitori

Sebbene il più importante compito educativo competa ai genitori, l'alunno che commette illeciti durante l'orario scolastico è sottoposto alla responsabilità dell'insegnante: non si esclude dunque che esso concorra con il genitore.

La ratio legis dell'articolo 2048 CC stabilisce la responsabilità oltre che dei genitori anche dei tutori e dei precettori, sulla quale potrebbe fondarsi una eventuale colpa nell'educazione di chi ha commesso l'illecito, la c.d. culpa in educando.

Con la sentenza 633/2020 del Tribunale di Bologna inquadrata con la legge n° 71/2017 si evidenzia come il ruolo educativo degli insegnanti sia importantissimo per contrastare comportamenti illeciti o lesivi nei confronti dei minori.

Entrando nello specifico di tale sentenza, una professoressa di scuola superiore ha punito una studentessa che era già stata vittima di atti di bullismo, dei quali essa aveva reso noto la presidenza, isolandola e mettendole una nota disciplinare.

Inoltre la vittima è stata costretta a ripetere un compito in classe finché i compagni scrivevano una lettera al preside dove ne delineavano i suoi comportamenti negativi.

Di fronte a tale comportamento i genitori hanno fatto una segnalazione alla presidenza, alla quale è seguita una sanzione disciplinare nei confronti dell'insegnante, che ritenendosi parte lesa ha deciso di rivolgersi al Tribunale.

Nel caso in questione l'insegnante avrebbe dovuto ridurre le situazioni conflittuali e non rafforzarle: dal punto di vista professionale avrebbe dovuto rendere noti i fatti al Dirigente Scolastico e dal punto di vista educativo avrebbe dovuto proteggere l'adolescente.

*...aver consentito la redazione di tale lettera ha determinato una situazione di esplicita contrapposizione e di conflitto fra la studentessa e la quasi totalità dei compagni, col conseguente isolamento della stessa rispetto al gruppo classe. La docente ha attuato in classe una attività extra didattica, non concordata o comunicata al Dirigente Scolastico o alla Coordinatrice di classe, lesiva dei diritti di riservatezza e di garanzia individuale della studentessa, che si è trovata a dover affrontare in orario di lezione, l'ostilità dei suoi compagni di classe, avallata dalla decisione dell'insegnante che avrebbe dovuto invece garantirne la tutela.
Sentenza Tribunale Bologna nr 633/2020, Pag.6*

È evidente dunque l'importanza della presenza e della responsabilità nei confronti dei minori sia da parte dei genitori che degli educatori e degli insegnanti.

Anche nel caso di genitori separati è importante riuscire a trasmettere all'adolescente una "mente comune" e una cooperazione tra i genitori - pur se separati - e le figure appartenenti alla scuola, tali da potergli garantire il massimo supporto in situazioni di disagio.

È importante dunque, sia da parte dei genitori, che degli educatori e insegnanti, comprendere e attuare le strategie e gli interventi educativi che consentono di utilizzare e gestire al meglio anche le tecnologie, ormai parte integrante della vita dei giovani.

CAPITOLO III – LE APP, LE TUTELE TECNOLOGICHE

3.1 Metodi attraverso i quali i genitori tutelano i ragazzi e loro stessi

I bambini, quelli nati nella cosiddetta prima generazione digitale, sono già in grado di comprendere il funzionamento di Internet, ma non sono in grado di prevederne insidie e pericoli, non avendo ancora acquisito la maturità necessaria per definire i propri valori.

Per questi motivi i genitori hanno il dovere di intervenire e impartire ai propri figli un'educazione digitale consapevole.

Strumenti opportuni per prevenire il rischio di ritrovarsi in situazioni inadeguate potrebbero essere l'utilizzo del parental control e una base di regole chiaramente condivise con bambini e ragazzi.

Un importante elemento educativo è la presa di coscienza che già a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, i figli sono direttamente responsabili dei reati commessi; pertanto formalmente, a partire da questa età, i genitori non possono più monitorarne l'attività social né tantomeno imporre restrizioni con il parental control (Rif. D.LGS 101/2018 Art.2-quinques, entrato in vigore il 20.09.2018).

È necessario sensibilizzare attraverso il dialogo ed il confronto l'utenza più giovane in maniera tale da stimolare un uso responsabile e consapevole: un'educazione volta a mantenere padronanza del mezzo, una sorta di presente autocontrollo della vita mediatica favorirà la capacità di portare a goderne i benefici, prevenendo il rischio di esercitare o subire manipolazioni e condizionamenti.

Considerando però la difficoltà di acquisire tale consapevolezza, uno degli strumenti che i genitori possono utilizzare sono le APP, ovvero software installabili su dispositivo mobile che consentono di controllare il tempo trascorso dal minore online e ai videogiochi, di monitorarne i contenuti e di bloccarne l'eventuale visione se riservata al pubblico adulto.

Telefonini, tablet e computer offrono anche la possibilità di impostare sistemi automatici di parental control volti a filtrare, controllare, eventualmente bloccare l'uso dei social network e di tutto il mondo online, che si sviluppa intorno al pubblico infantile e adolescenziale.

La sentenza del Tribunale di Parma del 5 agosto 2020 n° 698 ha il merito di aver ribadito che tra i poteri-doveri espressi dal codice civile, ma ancora prima dalla Costituzione all' Art.30, vi è il ruolo dei genitori di educare i propri figli e che il controllo e l'imposizione non solo sono leciti ma doverosi nel momento in cui determinano una disciplina comportamentale conforme ai principi costituzionali e di civile convivenza.

Riporto di seguito un elemento importante che ha sensibilizzato i giudici nella formulazione della sentenza e che ha evidenziato come i genitori, soprattutto in sede di separazione, a volte perdano il focus educativo nei confronti dei figli.

Purtroppo con il passare del tempo, padre e madre non sono riusciti in modo adeguato a proteggere i figli dal conflitto, mantenendosi autocentrati. Nonostante siano ormai trascorsi circa sette anni dalla separazione, il rapporto tra gli ex coniugi è tuttora caratterizzato da una forte conflittualità. Le tensioni tra le parti sono causate, oltre che dalla differente progettualità di vita in ordine ai figli, dalle difficoltà comunicative e dalle divergenze educative: il xxxxxxxx propende per un approccio educativo più normativo e con regole fisse, mentre la xxxx preferisce un approccio più accogliente ed empatico verso i figli.

Le differenze inerenti gli obiettivi educativi sono una fonte di costante attrito, che in varie occasioni della quotidianità finisce con il determinare l'insorgere di una spirale di recriminazioni. Le conseguenze sui figli sono costituite dall'innescarsi di strategie difensive di compiacenza e di appiattimento conformista nei confronti delle istanze dei genitori, con la costruzione di un Falso Sé, che se da una parte stempera reazioni dirette di ribellione, dall'altra esplicita, soprattutto in T., degli acting-out trasgressivi.

Tenendo conto della fragilità del rapporto fiduciario nella coppia e della tendenza ormai cronicizzata a coinvolgere i figli nel conflitto, fermo il regime di affido condiviso, appare pertanto opportuno introdurre, così come suggerito da CTU, la funzione di sorveglianza del Servizio Sociale di pertinenza territoriale rispetto alla residenza dei minori, essendo necessaria una verifica delle dinamiche familiari e della situazione dei minori. I ragazzi sono in età adolescenziale e necessitano di un monitoraggio della situazione emotiva, essendo a rischio di sviluppare una struttura personologica alterata in età adulta. Ciò posto, ben più aspro è il conflitto che tuttora coinvolge le parti in ordine alla futura collocazione dei minori. I contrasti tra i coniugi si sono acuiti nel corso del giudizio a seguito della scoperta da parte del xxxxx, della presenza di materiale pedopornografico sul cellulare di T., nonché di due video trasgressivi girati dallo stesso minore (in uno il minore fuma una

sigaretta elettronica, nell'altro dice "questa scuola è una merda", perché è stato fatto uscire dalla classe).

Dalla CTU emerge che T., insieme ad altri compagni di classe, è stato vittima di un reato informatico compiuto da terzi tramite WhatsApp, nel quale sono state coinvolte molte famiglie della Valsesia. La xxxx aveva segnalato di possedere da tempo una protezione tipo parental control e quindi di aver preso le necessarie precauzioni per proteggere i figli da contenuti sconvenienti provenienti dal Web. Il controllo dell'applicazione WhatsApp è chiaramente molto più complesso. L'uso dei cellulari da parte dei minori era stato comunque concordato da entrambi i genitori.

Dalla relazione peritale emerge che il riscontro dei filmati nel cellulare dei ragazzi è stato assolutamente imprevedibile e vissuto con stupore e sofferenza sia da parte del xxxxxxxx che da parte della xxxxx. Quest'ultima, dopo aver appreso della presenza dei filmati sul cellulare di T., in data 6 febbraio 2020 ha informato i Carabinieri di Alagna, riferendo tale iniziativa sia alla CTU che al xxxxxxxx.

Il contenuto pornografico non è stato scaricato da un sito, è stato inviato da un gruppo WhatsApp che contava più di cento iscritti. I gemelli hanno dichiarato di non essere interessati ai contenuti presenti in quei filmati e hanno affermato di essere stupefatti dall'aver ricevuto tale materiale tramite la chat creata tra amici su WhatsApp.

Il xxxxxxxx è apparso fortemente convinto del fatto che la distanza non gli permetta di esercitare la sua autorità e che la lontananza dai figli implichino l'impossibilità concreta di porre da parte sua una adeguata cornice regolativa, dato che a suo avviso la madre non sarebbe capace di sufficiente capacità di contenimento e di abilità normativa nei confronti di due figli in età adolescenziale. La xxxxx, al contrario, reputa di essere un genitore adeguato e responsabile, ma di essere frequentemente colpita dagli strali delle invettive dell'altro genitore, che disconferma i suoi convincimenti e squalifica i suoi agiti.

Tribunale di Parma, Sentenza 698/2020, pubblicata 05.08.2020, pagg. 7 e segg.

In conclusione il giudice decide che sebbene i genitori dimorino in luoghi lontani e diversi fra loro, il primo aspetto e sicuramente quello più importante da tenere presente è che alla figura paterna venga riconosciuto un ruolo molto più attivo e continuo rispetto al passato attraverso periodi più lunghi di soggiorno.

Un'altra sentenza che va a ribadire l'importanza della cooperazione tra i genitori, se pur separati, è quella del Tribunale di Rieti del 06-07.03.2019, che vede

l'importanza del consenso di entrambi i genitori qualora si decidesse di pubblicare le foto dei propri figli sui Social Networks. Entrando nello specifico, la causa vede la madre di due figli proporre un'azione cautelare nei confronti dell'ex-marito, volta ad impedire e a far rimuovere le foto da lui pubblicate nel Social Network. Affinché venga tutelata la vita privata e l'immagine dei minori nei sistemi di diffusione legati al web il Regolamento UE nr. 679 del 27.04.2016 nel Considerando nr. 38 dispone che «...i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali...» - Regolamento UE nr. 679 del 27.04.2016, Considerando nr. 38. Pag. 11.

Sussistendo nel caso in questione sia il *Fumus Boni Iuris* - ossia la non approvazione da parte di un genitore - sia il *Periculum in Mora* - derivante dalla prevedibile difficoltà nel togliere con rapidità le foto pubblicate sul Social Network - la domanda della madre trova accoglimento: la sentenza dispone la rimozione delle foto pubblicate precedentemente e l'inibizione del padre dal persistere in tale comportamento.

L'unione seppur forzata fra i genitori separati e l'obiettivo comune di impartire una educazione condivisa sono la base per far fronte a determinati atteggiamenti che nel periodo adolescenziale possono emergere.

Con queste sentenze la Giurisprudenza educa i genitori alla necessaria presenza di entrambi, allo scopo di salvaguardare il più possibile i rischi del web nei quali involontariamente i ragazzi possono incorrere e interviene delineando confini ben chiari entro i quali proteggere i propri figli.

3.2 App, PEGI e click-economy

La società PEGI (Pan European Game Information) ha introdotto nel sistema europeo un metodo di classificazione dei videogiochi che fornisce indicazioni sulla

presenza di contenuti sensibili come violenza, scene spaventose, sesso, linguaggio scurrile, droga, discriminazione di genere e razza.

Il PEGI ha inoltre la funzione di segnalare la possibilità di effettuare acquisti online. Questo strumento permette ai genitori di controllare i figli, in maniera tale da sentirsi più rassicurati e di prevenire acquisti non desiderati.

L'abitudine di entrare in un negozio per acquistare un videogioco è ormai archiviata: il mercato oggi permette che direttamente dalla propria console si possa accedere a negozi online e scaricare videogiochi, dando vita così ad un nuovo business.

Con l'introduzione di APP di sicurezza e strumenti di protezione, aumenta la possibilità di controllo istantaneo da parte dei genitori e si riduce il rischio che vengano effettuati acquisti indesiderati.

Per la maggior tutela di bambini e ragazzi dall'esposizione a tecniche commerciali aggressive è fondamentale che gli adulti ne conoscano le dinamiche e partecipino alla selezione di giochi e intrattenimenti a cui essi sono esposti; contemporaneamente è opportuno che essi lavorino in un percorso educativo tale da portarli ad essere in grado di riconoscere e difendersi autonomamente dal marketing invasivo.

Assieme alla supervisione tramite il parental control, l'educazione digitale riveste un ruolo molto importante poiché anche nel contesto scolastico ci si sta adeguando all'utilizzo di strumenti digitali tecnologici: registro elettronico e compiti assegnati, voti e giudizi, comunicazioni organizzative, attività vere e proprie comportano la necessità per lo studente di disporre di strumenti tecnologici connessi ad internet.

È anche per questo il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in collaborazione con l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ha pubblicato online "Kiko and the Manymes": si tratta di una piccola guida veloce che spiega ai più piccoli le regole fondamentali per un uso sicuro di internet e dei social, soprattutto per la tutela della privacy e dell'immagine online.

Attraverso il racconto delle avventure di Kiko e Pippi i bambini hanno l'opportunità di imparare come proteggersi dai rischi e dai pericoli che possono nascondersi nell'utilizzo dei dispositivi hi-tech.

Un aspetto spesso sottovalutato anche dagli adulti è l'immenso potere economico costituito dall'archivio storico che traccia e memorizza i "click" dell'utente: si tratta di uno strumento fondamentale che consente ai gestori dei Siti e dei Social network di schedare e profilare enormi quantità di dati sui loro utenti, sulle loro preferenze e abitudini. Questo per loro significa acquisire a bassissimo costo moltissime informazioni su potenziali clienti per i loro servizi o per i prodotti delle aziende interessate ad acquistare tali informazioni.

Google è la principale porta di ingresso a internet, Amazon è il più grande marketplace al mondo, Facebook è il più grande portale delle relazioni sociali, Netflix il più utilizzato portale per i film, YouTube per i video, Spotify per la musica; questi e molti altri protagonisti globali del web possono espandere i loro affari e la loro influenza anche sfruttando le informazioni inconsapevolmente disseminate dai fruitori del web.

I nostri click, e così quelli dei bambini e dei ragazzi, alimentano l'archivio di informazioni e di conseguenza il potere economico delle aziende tecnologiche, che grazie a speciali algoritmi sviluppati allo scopo, sono in grado di stabilire quali sono i prodotti a cui è più sensibile un certo profilo di utente e come spingerlo all'acquisto.

Già nel 2006 il New York Times scriveva: "La tecnologia web è in grado oggi di mettere assieme ed elaborare grandi quantità di dati dei clienti e consente agli store online di consigliare prodotti su misura in linea con gli interessi di uno specifico acquirente. Le aziende stanno scoprendo che ottenere le migliori raccomandazioni personalizzate - o almeno qualcosa che ci si avvicina molto - vuol dire aumentare significativamente le vendite."

3.3 Quadro normativo per la tutela dei minori

Riporto qui di seguito un estratto della rassegna giuridica con tema "Accesso Sicuro ad Internet. Tutele contro abusi, sfruttamento e violenza online nei confronti delle persone di minore età":

...è da sottolineare, con specifico riferimento all'ordinamento italiano, come il D.LGS. del 10.08.2018 Nr 101 – Disposizioni per l'Adeguamento della Normativa Nazionale alle Disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – abbia

*ritenuto di ridurre a 14 anni l'età minima per esprimere il consenso dei propri dati in relazione all'accesso ai servizi della società dell'informazione. Ciò dunque richiede un impegno da parte delle istituzioni, parallelamente a quello della famiglia e della scuola, ad incentivare la diffusione di una cultura digitale finalizzata ad educare bambini, bambine e adolescenti, ciascuno in relazione al grado di maturità e al livello di accessibilità ai contenuti presenti in rete, ad un utilizzo corretto dei servizi di informazione digitale, così come a una fruizione consapevole dei mass-media e social-media. In quest'ottica, si può segnalare per esempio, la legge 20/08/2019 Nr 92 – **Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica** – che, all'Art. 5 in tema di Educazione alla cittadinanza digitale evidenzia la necessità di formare gli studenti a essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambiente digitale.*

E ancora:

*Più segnatamente con riferimento al Cyberbullismo l'ordinamento italiano si è dotato di una specifica disciplina con la Legge del 20/05/2017 Nr 71 – **Disposizioni a Tutela delle Persone di Minore Età per la Prevenzione e il Contrasto del Fenomeno del Cyberbullismo, che intende tutelare il Diritto delle Nuove Generazioni a una Navigazione sicura positiva e libera.** Un provvedimento legislativo, che fin dall'inizio, è stato pensato non solo per le vittime, ma anche per il riscatto di quei ragazzi che spesso inconsapevolmente, danneggiano i propri coetanei attraverso le piattaforme digitali. Rassegna Giuridica – Focus Tematici. Accesso Sicuro ad Internet. Tutele contro abusi, sfruttamento e violenza online nei confronti delle persone di minore età, pag. 4*

CAPITOLO IV - LA RESPONSABILITA' DELLO STATO E IL CONTROLLO SULL'ESPRESSIONE ONLINE

Una recente campagna “Se non ha l’età i Social possono attendere” realizzata e lanciata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in collaborazione con Telefono Azzurro è nata per sensibilizzare i genitori e l’intera società sul fondamentale tema della protezione dei minori sui social networks.

Nello spot viene citato il provvedimento del Garante a seguito del quale la piattaforma TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano minori di 13 anni.

L’obiettivo di tale campagna è richiamare chi esercita la responsabilità genitoriale ed educativa a svolgere un ruolo attivo di educazione e di controllo sulle modalità con cui i ragazzi utilizzano i social media.

Per attivare una politica di intervento su tali temi, l’08/04/2020 il nuovo Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza si è insediato presso il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica 14/05/2017 Nr 103).

L’osservatorio, con la stesura del “5° Piano Nazionale d’Azione e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età Evolutiva” vuole mantenere fede agli impegni assunti dall’Italia nell’applicazione e nell’implementazione della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata a New York il 20/11/1989⁶, vuole delineare la cornice entro la quale compiere scelte concrete affinché si formino contesti effettivamente rispettosi dei bambini e dei ragazzi.

Il Consiglio d’Europa ha attuato le misure necessarie per sostenere la realizzazione di 5 aree prioritarie nelle quali è necessario intervenire per migliorare la condizione dei minorenni e al punto 5 si evidenzia il seguente tema: “Un’Unione Europea nella quale i minori possono utilizzare in modo sicuro l’ambiente digitale e sfruttarne le opportunità”.

⁶ Assemblea generale delle Nazioni unite - Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, 20.11.1989

Il nuovo piano nazionale della prevenzione 2020-2025 adottato con intesa intervenuta nella seduta della Conferenza Unificata del Ministero dell'Interno del 06/08/2020, prevede un rinnovato impegno nel campo della promozione della salute e mira a migliorare l'approccio per Settings, modalità grazie alla quale è più facile raggiungere individui prioritari per promuovere salute e benessere.

Il Setting "Scuola" assume un ruolo fondamentale, tanto da prevedere un programma definito, vincolante e uguale per tutte le regioni dedicato alle "scuole che promuovono salute": una struttura tra scuola e salute, un percorso congiunto e continuativo che promuove la salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Su questo percorso assume rilevanza il tema della comparsa di comportamenti atipici dei minorenni che accedono alla rete e ai social network, come "personalità digitale" e "ritiro sociale", cyberbullismo, sexting, adescamento e pornografia minorile, disturbi del comportamento alimentare e altri disturbi connessi.

Con l'ultimo rapporto internazionale "Spotlight on Adolescent health and Wellbeing" pubblicato il 19/05/2020 dall'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si evidenzia un'amplificazione delle vulnerabilità unite a nuove minacce derivanti dal web.

Uno strumento per contrastare questa vulnerabilità è l'investimento nella formazione specifica sia di coloro che si occupano in prima persona di supporto alla famiglia, che degli insegnanti e educatori.

Sarebbe quindi auspicabile un sistema che integri tutela, cura e protezione calato nella realtà del territorio, nel quale la scuola rivesta un ruolo prioritario.

In riferimento ai casi di bullismo e cyberbullismo la Legge 29/05/2017 Nr 71, recante le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, prevede le "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico" (Art. 4), che promuovono un ruolo attivo degli studenti e la loro partecipazione diretta alle azioni di contrasto verso tali fenomeni.

Oltre a ciò, la Scuola interviene anche tramite un team di insegnanti, che vengono formati per il ruolo di Referente Scolastico per il Cyberbullismo, con il compito di riconoscere e gestire preventivamente situazioni di disagio: all'Art. 4, Comma 3 della Legge 71/2017, la normativa ne specifica i requisiti formativi necessari.

Lo Stato dunque, per mezzo di normative mirate, elenca ed evidenzia i punti dove ritiene necessario porre maggiore attenzione e sui quali investire; tuttavia, la grande attenzione posta al contenimento della spesa pubblica, che caratterizza i bilanci dello stato ormai di molti anni, non lascia molto spazio a questo tema, che di fatto non riceve adeguati finanziamenti.

Vediamo comunque nel dettaglio quali sono le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2022 approvata dal Senato della Repubblica lo scorso 24 dicembre 2021 e conseguentemente pubblicata - legge 30 dicembre 2021 n°234 - recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Tra le misure disposte dal provvedimento una in particolare - in riferimento ai commi 671 e 674 - è destinata ad uno specifico **Fondo Permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo** con la finalità di prevenzione, attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Il comma 673 prevede inoltre che parte delle risorse di questo Fondo possano essere utilizzate da associazioni e enti come le Forze di polizia, servizi territoriali e enti locali per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l’educazione alla legalità, con la finalità di favorire nei ragazzi la sensibilizzazione e l’educazione a comportamenti consapevoli in tale ambito.

La Senatrice Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza ha dichiarato:

In questo modo sarà possibile affrontare un fenomeno che purtroppo coinvolge migliaia di minori che sono quotidianamente vessati dai coetanei, vista la pervasività del web, anche tra le mura domestiche, dove invece dovrebbero sentirsi maggiormente protetti.

La prima arma contro il cyberbullismo è la prevenzione e perché questa abbia effetto è fondamentale che, proprio come si propone l’istituzione di questo Fondo, genitori, insegnanti e associazioni siano adeguatamente formati e quindi in grado di riconoscere questa grave forma di abuso sui minori.

www.tuttoscuola.com, Nasce il fondo per la lotta al cyberbullismo. intervista alla Sen. Licia Ronzulli

Quindi proprio per prevenire questo fenomeno sempre più in crescita e di fronte al quale, secondo un recente rapporto di Eurostat, il nostro Paese risulta tra gli ultimi in tema di competenze digitali tra i ragazzi, il Legislatore italiano è intervenuto a regolamentare tale ambito attraverso la c.d. Legge Ferrara -legge n. 71/2017.

Innanzitutto la Legge delinea per la prima volta la definizione di cyberbullismo, indica poi tutte le misure previste dal legislatore a tutela della dignità del minore attraverso le quali anche il ragazzo o la ragazza ultraquattordicenne (che fino ad oggi non potevano autonomamente porre istanze in tal senso), possono attivare per ottenere l'oscuramento, la rimozione e il blocco dei contenuti che ledono la dignità sia da siti internet che da social network.

Il testo definitivamente approvato prevede anche:

- a) L'adozione di specifiche misure per il monitoraggio del fenomeno del cyberbullismo
- b) La realizzazione di iniziative di informazione e di prevenzione rivolte ai cittadini
- c) La predisposizione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'argomento.

Agli Uffici Scolastici Regionali è stato affidato il compito di pubblicare bandi per il finanziamento di progetti e la promozione sul territorio di azioni di contrasto al cyberbullismo e campagne di educazione alla legalità.

Le istituzioni scolastiche sono tenute a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet, ai dirigenti scolastici l'onere di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in episodi di cyberbullismo e attivare le adeguate azioni di carattere educativo.

Per tutte queste attività ed iniziativa la Legge ha stanziato 2.000.000 EUR.

Infine la Legge ha introdotto una procedura di ammonimento innanzi al Questore per quei minori ultraquattordicenni che pur in assenza di querela o denuncia, si siano resi autori di una condotta illecita nei confronti di un altro minorenne.

4.1 Definizione giuridica di cyberbullismo

Per la prima volta con la legge nr. 71/2017 si definisce giuridicamente il cyberbullismo come:

una qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più comportamenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Legge 29.05.2017 nr 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Art. 1, Comma 2

Il tema del cyberbullismo è un fenomeno che esprime la complessità e la problematicità sul rapporto attuale dei bambini e dei ragazzi con la tecnologia.

Ecco dunque che ciò che prima si manifestava nella vita reale e chiamavamo bullismo si trasla ora, attraverso la tecnologia, nel cyberbullismo con la differenza che i ragazzi possono essere coinvolti ovunque, con una rapida velocità e che la vittima può anche non conoscere la persona che la sta ledendo.

4.2 Lo Stato e l'applicazione della Legge Ferrara (n°71/2017)

Come evidenziato al paragrafo precedente il tema cyberbullismo e tutto ciò che ruota attorno alle responsabilità dello Stato per l'applicazione e il rafforzamento dell'educazione minorile nei confronti del web è delineato dalla Legge n. 71/2017 c.d. Legge Ferrara.

Soprattutto nel periodo di pandemia COVID-19 e negli anni a seguire ci si è resi conto di quanto sia importante rafforzare tale Legge e insistere sulla sua applicazione.

Basti pensare che il Tavolo Tecnico, di cui all'Art. 3, si è riunito solo tre volte e non ha ancora:

- elaborato il piano di azione nazionale, né proseguito il lavoro di monitoraggio del fenomeno,

- istituito un codice di regolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo al quale debbano attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet,
- pubblicizzato e conseguentemente applicato le istanze a tutela della dignità del minore (Art. 2)
- valorizzato adeguatamente l'istituto dell'ammonimento (Art. 7) nonostante il Ministro della Giustizia allora in carica, Alfonso Bonafede, avesse definito questa misura come "la più utile per proporre percorsi di responsabilizzazione del minore autore di comportamenti di cyberbullismo".
- controllato che tutte le scuole abbiano individuato nel proprio organico la figura del docente Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo.

Nonostante la Legge non sia ancora ben applicata e necessità del tempo utile per essere conosciuta e praticata sono attualmente discusse in Senato delle modifiche e nuovi disegni di legge volti a modificare, in parte, la normativa sul cyberbullismo.

Analizzando si nota che le proposte di modifica riguardano:

- a) la definizione normativa di "bullismo", volta ad individuarne le caratteristiche e le indicazioni da parte di esperti di psicopedagogia e sociologia,
- b) la sostituzione del MIUR, attualmente autorità deputata al coordinamento e/o alla governance del Tavolo Tecnico, con il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
- c) l'inserimento di un Art. 4 bis con il titolo "Sostegno psicologico agli studenti"
- d) l'accentramento dei poteri in capo al Dirigente Scolastico che oltre ad applicare le procedure previste dalle Linee di orientamento ministeriali e promuovere iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori accusati di atti illeciti, deve anche assumersi l'onere di valutare la gravità dei casi avvenuti nelle scuole e coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di applicare le misure rieducative nei confronti dello studente autore dell'abuso.

Si osserva purtroppo che la quantità e la varietà delle modifiche proposte finiranno inevitabilmente per ritardare ulteriormente la definizione e l'applicazione della normativa, tanto più vista l'esiguità dei fondi assegnati a questa iniziativa, per i quali sarebbe auspicabile che la prossima Legge di Bilancio prevedesse un incremento.

In riferimento agli ultimi dati elaborati dal Miur dell'A.S 2018/2019 e ipotizzando che si punti alla formazione di un esperto per ogni scuola (a fine 2019 queste erano 22189, escludendo l'infanzia⁷), la cifra destinata ad ogni sede risulta di 90 EUR, che personalmente ritengo gravemente inadeguata per essere destinata a contrastare un fenomeno sempre più in aumento e sul quale sarebbe opportuno invece intervenire in maniera efficace.

⁷ MIUR, Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica – Settembre 2018

CAPITOLO V - LE ISTITUZIONI, LE ORGANIZZAZIONI E IL LORO CONTRIBUTO ALLA VITA SU INTERNET

La Polizia di Stato con il patrocinio del Governo Italiano, in collaborazione con Save the Children e Microsoft, ha redatto una breve guida - Vita su Internet - volta ad aiutare i giovani a scoprire il web e nello stesso tempo proteggersi dai suoi rischi. L'associazione MOIGE - Movimento italiano genitori – tra i vari progetti rivolti ai giovani ne cura in particolare uno contro il cyberbullismo, finalizzato ad aiutare e sostenere chi ne è vittima.

Attualmente il MOIGE in collaborazione con il Miur, la Polizia di Stato e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) guida un progetto - Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo - giunto alla quarta edizione, attraverso il quale mette a disposizione un centro mobile di sostegno e supporto alle vittime del cyberbullismo, con la peculiarità di essere itinerante e formato da personale specializzato che gira l'Italia raggiungendo le scuole in tutti i comuni.

Un'altra associazione volta alla prevenzione del cyberbullismo è l'A.I.C.S. - Associazione Italiana Prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting - che promuove e sensibilizza la comunità a livello nazionale sulle tematiche connesse ai rischi del mondo digitale: si tratta di un team di avvocati e psicologi professionisti che organizza eventi e cicli di approfondimento sia per i docenti, sia per i genitori con l'intento di formare ed informare sul sano utilizzo delle nuove tecnologie.

L'ACBS (Associazione contro il bullismo scolastico) nasce dall'esperienza di un ragazzo che dopo essere stato vittima di atti di bullismo decide di fondare un'associazione per aiutare le vittime del bullismo e del cyberbullismo.

La Fondazione Saccone che si impegna per dare un importante contributo al tema del cyberbullismo, con l'obiettivo di facilitare il ruolo guida della scuola. Durante i workshop di esperienza scolastica l'associazione evidenzia l'importanza dell'alfabetizzazione digitale dei docenti volta ad agevolarli nel lavoro di prevenzione di questa sempre più diffusa devianza sociale.

Mabasta - Movimento Antibullismo Animato Da Studenti Adolescenti - costituito da ragazzi che vogliono essere d'aiuto ad altri attraverso tantissime iniziative che vedono coinvolti giovani sportivi.

Molte altre associazioni senza scopo di lucro sono attive in Italia con l'intento di dare sostegno a scuola e genitori.

CAPITOLO VI - I PRESTATORI DI SERVIZI E LA RESPONSABILITA' CIVILE

Nei capitoli precedenti si è reso evidente quanto sia importante riuscire a far sì che il web diventi un ambiente formativo e informativo privo di rischi per il bambino che interagisce con esso. L'obiettivo principale è la tutela del diritto alla riservatezza del minore e la sua protezione dall'intrusione dei media e dei social nella sua vita privata; la velocità e gli strumenti sempre più sofisticati con cui il mondo dei media si evolve rende questa sfida sempre più difficile.

È necessario conciliare il diritto all'informazione con quello all'integrità psico-fisica del minore, da una parte Internet e il mondo delle relazioni via web, un luogo dove tutti posso acquisire conoscenza, produrre idee, dialogare; dall'altra la tutela dei diritti dell'uomo e l'affermazione che la dignità umana è inviolabile.

A tale proposito la Convenzione sui diritti dell'Infanzia agli Art. 17/18/19 evidenzia come sia importante la funzione esercitata dai mass media e come sia necessario *«...vigilare affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale»*. Legge 27.05.1991 nr. 176, Art.17

e

«...adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento...». Legge 27.05.1991 nr. 176, Art.19

In sostanza si auspica un utilizzo sicuro, a tutto vantaggio del minore, che lo tuteli in materia di privacy.

Il Consiglio Nazionale degli Utenti - Organo dello stato italiano - richiama l'attenzione sui:

...diritti del fanciullo all'uso e nell'uso di Internet e riafferma l'esigenza che tali diritti siano da tutti rispettati...libertà di espressione eguaglianza, salute, educazione e formazione, socializzazione e gioco, ascolto, dignità e

riservatezza, sicurezza, sono diritti del minore che si conformano in modo specifico per l'uso e nell'uso della rete.

Consiglio Nazionale degli Utenti – Diritti dei Minori in rete, pag. 1 e 2

Coloro che forniscono servizi in rete sono chiamati Internet Services Providers – ISP - dove con provider si intende il prestatore di “servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dati”: in sostanza un provider è da considerarsi un intermediario che stabilisce un collegamento tra chi genera l’informazione e i suoi destinatari.

Per definire una eventuale responsabilità civile in capo al provider è elemento imprescindibile stabilire se si è limitato a fornire un servizio o un accesso alla rete o se sia stato il fornitore dei contenuti, assumendo in questo caso la diretta responsabilità delle comunicazioni e degli eventuali illeciti ad essa riferibili.

Nel caso in cui sia chiaro che il provider abbia causato un illecito immettendo nella rete un determinato materiale allora si può configurarne la sua responsabilità civile. Anche nel caso in cui manchi la partecipazione diretta del provider e non gli si possa imputare la produzione diretta dei contenuti illeciti, permane comunque la sua responsabilità derivante dal suo ruolo di titolare del rapporto con il produttore responsabile dei contenuti, in quanto tale tenuto ad agevolare l’indagine dell’autorità che intenda risalire all’identità di quest’ultimo.

Quindi sia nel caso in cui il provider abbia svolto un ruolo attivo nella commissione dell’illecito, sia nel caso in cui non sia possibile individuarne l’autore, esso ne risponde civilmente.

Di fondamentale importanza su questo tema è la direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 70/2003, sulla responsabilità degli ISP e sul commercio elettronico. Tale direttiva è importante poiché è il frutto di oltre vent’anni di lavoro lento e progressivo che mira a regolamentare episodi delittuosi e a volte anche letali connessi alle comunicazioni tramite ISP.

In particolare la direttiva evidenzia quelle attività che sono esenti da qualsiasi responsabilità civile da parte dell’ISP, per le quali dunque egli è mero intermediario di comportamenti illeciti altrui, e distingue le varie figure di ISP da mere conduit, caching provider, hosting provider.

Dalla lettura degli Artt. 14/15/16 del decreto n. 70/2003 l'ISP incorrerebbe in una responsabilità civile qualora alteri le informazioni che egli deve unicamente trasmettere, non agisca con tempestività nella rimozione di informazioni dopo un ordine dell'autorità giudiziaria e nel caso in cui nonostante riconosca il contenuto illecito di una determinata informazione ne eserciti comunque l'attività di memorizzazione.

La responsabilità del provider quindi nasce ogni volta che egli viola una norma in riferimento all'attività svolta ossia (Art. 16, d.lgs. 9 aprile 2003 n.70) nel momento in cui non abbia rimosso o abbia continuato a pubblicare contenuti illeciti congiuntamente alle seguenti condizioni:

- a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio,
per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso o aliunde;
- b) l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attenersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;
- c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

La sentenza in ambito civile della Corte di Cassazione n.7708 del 19 marzo 2019 conferma il concorso con altri nella commissione dell'illecito da parte del prestatore di servizi dovendo la sua responsabilità civile riferirsi al d. lgs. n.70 del 2003.

L'obbligazione risarcitoria nasce dunque dalla conoscenza da parte del provider dell'informazione illecita, in quanto comportante la lesione di diritti personalissimi, e del mancato impedimento della sua continuazione, tuttavia essi non rispondono degli illeciti di terzi quando i servizi offerti sono meramente di semplice trasporto, di memorizzazione temporanea e di memorizzazione di informazione.

6.1 Equiparazione dell'iscrizione ai social con la sottoscrizione di un contratto

Il nostro codice civile prevede che la capacità di agire, vale a dire quella di concludere contratti che comportino disposizioni patrimoniali si raggiunga al compimento della maggior età: diciotto anni.

Come sappiamo il limite di età previsto per l'iscrizione ai social è fissato ai quattordici anni, due in meno di quanto previsto dal GDPR che prevede per la liceità del trattamento dati che il consenso possa essere dato dal sedicesimo anno – Art. 8 GDPR.⁸

Ci sono dunque milioni di utenti, senza capacità di agire, che hanno “pagato” con i propri dati personali l'utilizzazione dei social e che senza avere la capacità di discernimento e la consapevolezza delle loro azioni con tale iscrizione hanno sottoscritto un contratto a titolo oneroso, conclusosi mediante formulari predisposti unilateralmente dal proponente.

A confermarlo il TAR del Lazio con una sentenza del gennaio 2020, confermata dal Consiglio di Stato, e dalla Corte d'Appello dell'Aquila dove con la seguente citazione costringono il colosso Facebook a modificare la frase di accesso per l'iscrizione ed evidenziarne dunque la non gratuità.

Tuttavia, tale approccio sconta una visione parziale delle potenzialità insite nello sfruttamento dei dati personali, che possono altresì costituire un 'asset' disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di 'controprestazione' in senso tecnico di contratto.

TAR del Lazio, Sentenza 10.01.2020 nr. 261, pag.14

Dopo tale sentenza troviamo infatti sulla pagina di Registrazione d'iscrizione la dicitura “semplice e veloce” e non più “gratuita”.

Tutto ciò ha importanza per quanto riguarda l'accesso dei minori ai social affinché abbiano la consapevolezza che tale iscrizione avviene mediante la conclusione di un contratto che viene pagato dall'utente con i suoi dati, un bene che ha valore economico, che può essere trasferito ed usato economicamente.

⁸ GDPR Regolamento UE 2016/679

CONCLUSIONI

«Parlare di sviluppo significa, quindi, non mettere la capacità tecnica al centro dell'attenzione bensì tenere l'uomo al centro della riflessione e come fine che qualifica il progresso»⁹ – Paolo Benanti, Tecnologia per l'uomo, Pag.138

Internet è amato dai giovanissimi per la sua dinamicità e interattività, è l'ambiente dove essi soddisfano diversi bisogni di crescita: quello di conoscere, di stabilire relazioni e di esprimersi. Educatori e genitori devono supportarli nella soddisfazione di questi bisogni in sicurezza.

Essere educatori o genitori in questo periodo storico non è facile: viene richiesto uno sforzo educativo importante che, oltre a porre delle sfide, nasconde anche delle opportunità.

Da una parte la vasta disponibilità di informazioni su argomenti delicati che porta i genitori ad elaborare un'educazione al mondo del web, alla sessualità, alla tolleranza, al dialogo e alle regole; dall'altra l'abbondanza di attrattive facilmente accessibili che ci pone davanti alla necessità di dare delle priorità.

Queste dimensioni sono vicendevolmente complementari poiché servono a costruire una competenza completa del digitale e fanno crescere persone che sono parte attiva e consapevole della società di oggi.

Se è vero che lo Stato interviene a regolamentare queste dinamiche attraverso delle normative volte a proteggere il minore - pur se con risorse non del tutto adeguate e meno velocemente dell'evolversi delle problematiche del web - è altresì auspicabile l'implementazione delle forme di controllo e tutela della persona e dei suoi valori nell'ambiente digitale.

Già dal 2015 l'Italia si pone di fatto come un paese all'avanguardia nel tentativo di regolamentare il Diritto online: col nuovo testo della Dichiarazione dei Diritti in Internet del 14.07.2015, la Commissione parlamentare per i Diritti e i Doveri relativi ad Internet si propone di identificare e definire i valori guida nella gestione del Web e i diritti individuali da garantire agli utenti. Il documento sviluppato in 14

⁹ Paolo Benanti: Tecnologia per l'Uomo – pag. 131. San Paolo Edizioni, 2021.

Articoli riconosce l'importanza di Internet come strumento sovranazionale di progresso e si configura quale "Bill of Rights" per la produzione di norme a tutela di tali valori e diritti.

Per quanto attiene alla presente esposizione, l'Art. 13.1 ad esempio recita: «*La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone*» *Dichiarazione dei Diritti in Internet del 14.07.2015, Art. 13.1*

Il legislatore può quindi contare su questa preziosa traccia per promuovere iniziative politiche e normative.

Altro soggetto attivo a supporto di tale sviluppo è senz'altro la famiglia: educatori e genitori devono investire su questo complesso terreno in termini di conoscenza e competenza sulla genitorialità digitale, contribuendo così alla sicurezza, alla crescita consapevole, al benessere e alla felicità dei giovani.

Il primo e più importante mezzo con cui gli adulti possono aiutare i ragazzi è l'esempio: il nostro modo di utilizzare la tecnologia ed il web è in se stesso lo strumento più efficace per educare i giovani ad un utilizzo responsabile e rispettoso di sé e degli altri.

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, nel suo "decalogo per genitori previdenti"¹⁰ al punto uno pone in luce come il cervello degli adolescenti sia propenso a cercare piacere e eccitazione e come solo la ragione dell'adulto possa aiutarli ad evitare comportamenti rischiosi.

Al punto sette evidenzia come sia importante fissare delle regole condivise per l'uso della tecnologia, stabilire confini e limiti sia dentro che fuori casa.

Ma soprattutto invita per l'appunto a dare l'esempio con il proprio comportamento: qui di seguito riporto il decimo punto del suo decalogo, che ritengo di primaria importanza:

Date l'esempio - Se volete che i ragazzi rispettino una regola, siate voi i primi a rispettarla: la coerenza è il miglior alleato di un educatore. Perciò, riflettete sul modo in cui usate la tecnologia. Che cosa imparano i vostri

¹⁰ Alberto Pellai, Tutto troppo presto, Appendice. De Agostini, 2021.

figli da voi? Apprendono che ci sono momenti in cui deve rimanere spenta? Pubblicare loro fotografie sui vostri profili social? Spiegate che anche voi fate attenzione a non andare su siti per adulti e a non immettere dati sensibili. Alberto Pellai, Tutto troppo presto, Pag. 318

Bibliografia

La Lumia A. e Dario A. (2021). *Minori, Internet e Social Network*. Milano, Italia: Giuffrè

Stocco D. (2022). *L’Educazione civica a scuola: una legge per formare al pensiero complesso, alla comprensione e alla pratica delle leggi*. Educazione digitale e Responsabilità genitoriale – Convegno Palazzo Angeli, Rovigo, Italia – 4/7 luglio 2022

Celot P., Franceschetti R., Salamini E. (2021). *Educare ai nuovi media*. Milano, Italia: Pearson Academy

Simi L. (2021). *#Mediastorm, il nuovo ordine mondiale dei media*. Milano, Italia: Hoepli.

Benanti P. (2021). *Tecnologia per l’uomo*. Milano, Italia: Edizioni San Paolo.

Bianca M., Gambino A., Messinetti R. (2016). *La Libertà di manifestazione del pensiero e i diritti fondamentali – profili applicativi nei social network*. Milano, Italia: Giuffrè

Pellai A. (2021). *Tutto troppo presto*. Milano, Italia: De Agostini

Manca M. (2016). *Generazione Hashtag – Gli Adolescenti disconnessi*. Roma, Italia: Alpes Italia srl

Legge 29 maggio 2017 n.71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03.06.2017) Entrata in vigore del provvedimento il 18 giugno 2017.

Gestione Patrimonio Informativo e Statistica -Focus “Principali dati della scuola” A.S. 2018/2019

5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Educazione, Equità, Empowerment. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le politiche della famiglia. Maggio 2021.

<http://www.garanteinfanzia.org/online-la-versione-italiana-del-libretto-bambini-del-coe-kiko-and-manymes>

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/accesso_sicuro_a_internet.pdf

<https://www.altalex.com/documents/2022/01/05/un-fondo-per-combattere-il-cyberbullismo-nella-legge-di-bilancio>

www.minori.gov.it/temi/internetenuovetecnologie

<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

www.garanteprivacy.it

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf

http://www.edizioniets.com/etichecomunicazione/etica_internet/Diritti_minori_internet_3_2.pdf